



## COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

Prot. n. 768

Caspoggio, 20/03/2020

### ORDINANZA N.2/2020

**OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL "PERCORSO VITA" E DEL CIMITERO NEL COMUNE DI CASPOGGIO.**

### IL SINDACO

#### VISTI

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante "*Disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- il D.P.C.M. del 01 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- il D.P.C.M. del 04 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. del 08 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- il D.P.C.M. del 09 marzo 2020 recante "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*";
- il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio lombardo;

**Dato atto** che il progressivo peggioramento della situazione sanitaria ha ulteriormente ridotto le necessità di spostamento delle persone sul territorio regionale così come indicato dal DPCM 11 marzo 2020 che impone l'obbligo di evitare ogni tipo di assembramento di persone sul territorio in vista dell'efficacia delle misure di tutela delle persone e di contenimento della diffusione del virus, ivi comprese le misure di adeguato distanziamento fra le persone in circolazione;



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI  
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL  
MALENCO**

**Rilevato** che, nonostante la perentorietà delle disposizioni relative al divieto assoluto di assembramento, sono stati evidenziati fenomeni di indebita concentrazione di persone nei luoghi di cui all' oggetto, con conseguente possibile implementazione del rischio di trasmissione del contagio del virus con aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

**Ravvisata** quindi la necessità di adottare un provvedimento di temporanea chiusura dei luoghi di cui all' oggetto, finalizzato alla tutela della salute delle persone e di prevenzione della possibilità di ulteriore diffusione del contagio del virus Covid-19;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito sino al 03 aprile 2020, con riserva di ulteriore proroga delle misure in caso di necessità;

**Considerato che**

-l'ordinanza non è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

-l'ordinanza è adottata ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per motivi di emergenza sanitaria.

**Richiamati**

- il D.lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto dell'Ente;

- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19;

**Vista** la Circolare del Prefetto di Sondrio datata 19 Marzo 2020, recante in oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura temporanea al pubblico delle piste ciclopedonali dell'Ente", di cui si fornisce qui testuale richiamo: "(omissis) *anche i provvedimenti adottati da Comunità Montane concernenti chiusure temporanee di piste ciclo-pedonali, di aree sportive, di aree di sosta e di aree giochi (al fine di tutelare la salute delle persone e prevenire la possibilità di un'ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19) non sono efficaci in quanto di competenza esclusiva dei Sindaci.*"

**ORDINA**

- 1) la temporanea chiusura del "percorso vita" e del cimitero comunale (*ad esclusione delle operazioni di sepoltura*), al fine di tutelare la salute delle persone e prevenire la possibilità di ulteriore diffusione del contagio del virus Covid-19 così come indicato in premessa;
- 2) di provvedere in merito sino al 03 aprile 2020, con riserva di ulteriore proroga della chiusura;

**AVVERTE**

-salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall' art. 3 comma 4 del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6

-che avverso alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R. della Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all' Albo del Comune.

-che la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco e gli altri organi di Polizia sono tenuti a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Si attesta che copia della presente è pubblicata all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 per 15 giorni consecutivi, [www.comune.caspoggio.gov.it](http://www.comune.caspoggio.gov.it) – albo pretorio.

IL SINDACO

Danilo Bruseghini

